

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli - Viale A. Gramsci, 15 - Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414

Copertina telefax

Napoli, gennaio 2003

A tutte le Aziende assistite
Loro sedi

Oggetto: circolare informativa del mese di gennaio 2003.

Con la presente circolare mensile, lo scrivente Studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia di lavoro e in campo previdenziale introdotte dalla legge finanziaria per il 2003 approvata in via definitiva dalla Camera il 23 dicembre 2002 (**legge 27 dicembre 2002, n. 289**, pubblicata sul S.O. n. 240 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305) evidenziando che tutte le norme contenute, salvo diverse disposizioni contenute nell'articolato, **sono entrate in vigore dal primo gennaio 2003.**

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità che interessano i datori di lavoro sostituti d'imposta e più in generale il "mondo del lavoro".

IRPEF (Articolo 2)

- introduce una deduzione dal reddito per assicurare la progressività dell'imposizione fiscale (no-tax area);
- modifica le aliquote e gli scaglioni IRPEF che, per i compensi arretrati, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2005;
- cambia le detrazioni fiscali;
- introduce la clausola di salvaguardia per la determinazione dell'IRPEF;
- porta al 22 per cento l'abbattimento dell'imponibile (provvigioni percepite) su cui conteggiare la ritenuta del 23 per cento per le prestazioni rese dai venditori a domicilio;
- prevede che il reddito di lavoro dipendente prodotto in zone di frontiera da soggetti residenti nello Stato italiano sia assoggettato a IRPEF per l'importo eccedente € 8.000,00.

ADDIZIONALI IRPEF (Articolo 3)

In attesa della legge quadro sul federalismo fiscale sono sospesi gli aumenti delle addizionali all'IRPEF deliberati successivamente al 29 settembre 2002.

IRAP (Articolo 5)

Vengono portate alcune modifiche alla disciplina:

- per gli enti privati non commerciali le borse di studio per le quali era prevista l'esenzione fino al 31 dicembre 1999 sono divenute esenti in via definitiva;
- è prevista la piena deducibilità delle spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro (precedentemente era ammessa la deducibilità del 70 per cento delle spese sostenute);
- è prevista la deducibilità per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci delle indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente;
- tra i costi esclusi dalla formazione della base imponibile sono comprese le spese erogate a terzi per acquisire beni e servizi oltre che alla generalità di dipendenti e collaboratori, come già era previsto, anche a categorie di lavoratori e collaboratori;
- ai soggetti passivi IRAP con componenti positivi della base imponibile non superiore a € 400.000,00 è concessa una deduzione dalla base imponibile di € 2.000,00 per ogni lavoratore fino a un massimo di cinque.

PROROGHE CIGS E MOBILITA' (Articolo 41)

In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e finanze può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, anche in deroga alla vigente normativa in materia. La misura dei trattamenti è ridotta del 20 per cento. Il Ministero del Lavoro può prorogare per il 2003 le convenzioni in corso con i Comuni per lo svolgimento di lavori socialmente utili per attività straordinarie.

E' prorogata a tutto il 2003 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità da parte delle aziende che non rientrano nel campo di applicazione della mobilità, anche con meno di 15 dipendenti. La CIGS prevista dalla legge n. 172/2002 è estesa ai lavoratori operanti nell'area sanitaria delle aree del sud e svantaggiate, dipendenti da enti con più di 2.000 unità e in situazione di crisi aziendale n seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 700 unità. Fino al 31 dicembre 2003 per le aziende dell'indotto automobilistico il trattamento ordinario di cassa integrazione potrà essere concesso per un periodo non superiore a 24 mesi consecutivi ovvero per più periodi non consecutivi complessivamente non superiori a 24 mesi in un triennio.

Fino al 31 dicembre 2005 detti importi di CIG non si conteggiano nel calcolo dei limiti di durata massima degli interventi di integrazione salariale.

E' prevista la proroga per tutto il 2003, dei contratti di solidarietà difensivi per le aziende che non beneficiano della CIGS, anche con meno di 16 dipendenti. Per il 2003 è stanziata la somma di € 51.645.690,00 per il finanziamento del fondo per l'occupazione finalizzato alla concessione degli sgravi contributivi per la riduzione dell'orario di lavoro.

TRASFERIMENTO DELL'INPDAL ALL'INPS (Articolo 42)

Con effetto dal 1 gennaio 2003 l'INPDAL è soppresso e dalla medesima data tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.

I dirigenti industriali verranno iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Con effetto dal 1 gennaio 2003 il regime pensionistico dei dirigenti è uniformato, nel principio del pro-rata, a quello degli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Dal 2003 la contribuzione dovuta all'INPS sarà calcolata senza tener conto del massimale retributivo previsto per i dirigenti con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

ENPALS (Articolo 43)

Nell'ambito del processo di armonizzazione dell'ente al regime generale, a decorrere dal 1 gennaio 2003:

- i lavoratori dovranno versare l'aliquota contributiva pari a quella prevista per i lavoratori dipendenti;
- l'ente è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà del 2 per cento;
- l'ente è soggetto alle medesime regole organizzative previste per l'IPSEMA.

CUMULO PENSIONE E RETRIBUZIONE (Articolo 44)

A decorrere dal 1 gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età.

I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

Tale cumulabilità può essere applicata anche a chi è già pensionato di anzianità alla data del 1 dicembre 2002 ed è soggetto ai regimi di divieto totale o parziale purché sia versato un importo pari al 30 per cento della pensione lorda relativa la mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare che risulta dal previsto calcolo.

I soggetti che negli anni pregressi non hanno versato la quota di pensione non cumulabile potranno sanare il debito versando il 70 per cento della pensione del mese di gennaio 2003 per il numero degli anni di inadempienza con il tetto di massimo quattro volte la pensione di gennaio 2003.

Anche gli enti previdenziali privatizzati possono applicare le predette disposizioni sul divieto di cumulo.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (Articolo 44 comma 6)

Incrementa l'aliquota di finanziamento e l'aliquota di computo della pensione per gli iscritti alla gestione separata INPS, già titolari di trattamento previdenziale diretto, di 2,5 punti a partire dal 1 gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a decorrere dal 1 gennaio 2004.

Il contributo dovuto per tali soggetti passa al 12,5 per cento dal 2003 e al 15 per cento dal 2004.

ARTIGIANI E COLTIVATORI DIRETTI (Articolo 45)

In via sperimentale per il 2003 gli artigiani iscritti nei relativi albi e i coltivatori diretti iscritti nei relativi elenchi possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado, per un massimo di 90 giorni nell'anno e per causa di forza maggiore nell'espletamento dell'attività lavorativa, senza obbligo di iscrizione nelle rispettive gestioni previdenziali.

Permane l'obbligo di iscrizione all'INAIL.

Con decreto ministeriale saranno definite le modalità di attuazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE (Articolo 47)

E' prevista l'emanazione di un decreto che stabilirà modalità e criteri per la destinazione di un milione di euro a favore della formazione professionale.

FORMAZIONE CONTINUA (Articolo 48)

In materia di formazione continua vengono portate modifiche a quanto previsto dalla finanziaria 2001 (ex art. 118, legge n. 388/2000). Viene prevista:

- l'istituzione di fondi paritetici per la formazione interprofessionale dei settori industria, agricoltura, terziario e artigianato per la formazione continua;
- tramite accordo interconfederale tali fondi paritetici possono essere previsti anche per altri settori e, all'interno degli stessi, possono essere costituite apposite sezioni per i dirigenti;
- l'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro;
- i datori di lavoro che aderiscono al fondo dovranno effettuare il versamento del contributo integrativo all'INPS;
- l'adesione ai fondi è fissata entro il 30 giugno 2003, le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 30 giugno di ogni anno.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Articolo 50)

I titolari di assegno per lo svolgimento di lavori socialmente utili che al 31 dicembre 2003 sono in possesso dei requisiti per la contribuzione volontaria (ex art. 12, comma 5, decreto legislativo n. 468/1997) hanno diritto ad una indennità pari al trattamento di pensione spettante, commisurata alla anzianità contributiva e in ogni caso non inferiore all'assegno per l'effettuazione di lavori socialmente utili.

Tali lavoratori devono presentare apposita domanda, a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale maturano i requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria.

Qualora abbiano già maturato i predetti requisiti anteriormente al 1 gennaio 2003 dovranno presentare la domanda entro il termine di decadenza del 28 febbraio 2003.

Per facilitare l'occupazione dei lavoratori socialmente utili è prevista l'erogazione da parte della Cassa depositi e prestiti di mutui a tasso agevolato a favore dei Comuni.

I lavoratori socialmente utili aventi titolo, alla data del 1 gennaio 2003, all'assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili, possono ottenere la corresponsione degli assegni spettanti fino al 31 dicembre 2003 nel caso in cui ne facciano richiesta, per intraprendere una attività lavorativa autonoma, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero per associarsi in cooperativa.

E' stata estesa al 2003 la possibilità per le regioni e gli altri enti locali, che hanno vuoti di organico e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili.

ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI DILETTANTI (Articolo 51)

A decorrere dal 1 luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti in occasione o a causa dello svolgimento delle attività sportive dai quali sia derivata la morte o l'inabilità permanente.

BONUS ASSUNZIONI (Articolo 63)

Viene prorogato al 31 dicembre 2006 il beneficio per l'incremento dell'occupazione e vengono fissate nuove regole per l'applicazione dell'incentivo.

Gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima prevista al 7 luglio 2002 determinano, anche per l'anno 2003, il diritto al bonus fiscale a favore dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni a partire dal 7 luglio 2002.

Ogni assunzione che da luogo ad un incremento della base occupazionale ulteriore attribuisce ai datori di lavoro, su tutto il territorio nazionale, con decorrenza dal 2003 e fino al 31 dicembre 2006, un contributo pari a:

- euro 100,00 se l'assunto è di età fino a 45 anni;
- euro 150,00 se l'assunto è di età superiore a 45 anni,

nel limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro.

Se l'assunzione è effettuata nei territori svantaggiati dà diritto ad un ulteriore credito di 300,00 euro, nei limiti finanziari fissati dal Cipe.

Per le assunzioni effettuate dal 2004 per i datori di lavoro di cui ai punti precedenti e dal 2003 per gli altri datori di lavoro e, fino al 31 dicembre 2006, il bonus fiscale spetta a condizione che l'assunzione incrementi la base occupazionale media del periodo 1 agosto 2001 – 31 luglio 2002.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal mese di gennaio 2003 ed al fine di usufruire del predetto bonus si resta in attesa di apposito Decreto Ministeriale entro il prossimo 31 gennaio 2003.

ALIQUEOTE 2003

Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 11 del TUIR, l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili e della deduzione le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

ALIQUEOTE 2003

Reddito da	Reddito fino a	Aliquota
Zero	15.000,00	23 per cento
Oltre 15.000,00	29.000,00	29 per cento
Oltre 29.000,00	32.600,00	31 per cento
Oltre 32.600,00	70.000,00	39 per cento
Oltre 70.000,00		45 per cento

Per un confronto si propone la tabella con le aliquote applicate fino ad ora.

ALIQUEOTE 2002

Reddito da	Reddito fino a	Aliquota
Zero	10.329,14	18 per cento
Oltre 10.329,14	15.493,71	24 per cento
Oltre 15.493,71	30.987,41	32 per cento
Oltre 30.987,41	69.721,68	39 per cento
Oltre 69.721,68		45 per cento

Aliquote applicate agli emolumenti arretrati

Il comma 10 dell'articolo 2 prevede che per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b) del TUIR la revisione delle aliquote previste dalla finanziaria 2003 **abbiano effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004** quindi a partire dal 1 gennaio 2005 provocando così un "congelamento" del sistema di tassazione degli arretrati.

DETRAZIONI DI IMPOSTA

Con la nuova formulazione dell'articolo 13 del TUIR vengono rideterminate le detrazioni di imposta relative alle diverse tipologie di reddito con una evidente riduzione rispetto a quelle applicate fino ad ora probabilmente per effetto della introduzione della no-tax area.

Rispetto alle detrazioni in vigore nel 2002 **è stato modificato il parametro di riferimento che diviene l'intero reddito complessivo** anziché la specifica categoria reddituale (quale per esempio l'ammontare del reddito di lavoro dipendente).

Le detrazioni, parametrare al reddito complessivo ma riconosciute in misura diversa a seconda della categoria di reddito (di lavoro dipendente, di pensione, autonomo, di impresa), non sono cumulabili tra loro.

Altre novità relativamente alle detrazioni per lavoro dipendente sono:

- ⇒ si riconosce la detrazione per i redditi di livello complessivo superiori a 27.000,00 euro e fino a 52.000,00 euro;
- ⇒ **si esclude il ragguglio al periodo di lavoro nell'anno.**

DETRAZIONI REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Reddito	Detrazione
Fino a 27.000,00 euro	zero
Oltre 27.000,00 euro e fino a 29.500,00 euro	130,00
Oltre 29.500,00 euro e fino a 36.500,00 euro	235,00
Oltre 36.500,00 euro e fino a 41.500,00 euro	180,00
Oltre 41.500,00 euro e fino a 46.700,00 euro	130,00
Oltre 46.700,00 euro e fino a 52.000,00 euro	25,00

Addizionali comunali e regionali all'IRPEF

In attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, per il 2003 resteranno in vigore le aliquote previste per il 2002.

Il primo comma dell'articolo 3 prevede infatti che gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i Comuni e le Regioni **deliberati successivamente al 29 settembre 2002** e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiunge un accordo in sede di Conferenza unificata tra Stato regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

CONTRIBUTI INPS PER LAVORATORI PARASUBORDINATI(CO.CO.CO.)

A decorrere dal 1 gennaio 2003 aumentano i contributi per i parasubordinati titolari di pensione diretta; infatti l'art. 44, comma 6, della legge Finanziaria per l'anno 2003 stabilisce un aumento di 2,5% dell'aliquota di versamento del contributo per coloro che sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'aumento di 2,5 punti interessa anche l'aliquota di computo ai fini pensionistici, con la conseguenza che il calcolo della pensione sarà più alto.

Con l'occasione riportiamo una tabella riepilogativa delle aliquote in vigore da gennaio 2003 per i collaboratori coordinati e continuativi.

LE ALIQUOTE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DAL 1 GENNAIO 2003

SOGGETTI INTERESSATI	ALIQUOTA DI VERSAMENTO
TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA	12,5%
TITOLARI DI PENSIONE INDIRETTA	10%
ISCRITTI AD ALTRA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA NON TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA	10%
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA PRIVI DI ALTRA COPERTURA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA	14%

SGRAVI TRIENNALI SUD ASSUNTI ANNO 2002

Qualche giorno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria anche l'INPS, finalmente, ha emesso la agognata circolare sugli sgravi triennali.

Le condizioni sono le stesse del "vecchio" sgravio triennale e non quelle riportate nell'art. 44 L.448/2001. Difatti sono esclusi dallo sgravio i liberi professionisti e bisogna fare riferimento sempre al famoso calcolo ULA e non alla forza aziendale alla data del 31 dicembre 2001 e, comunque, **unicamente per gli assunti nell'anno 2002.**

Questo Studio, in ogni caso e per qualsivoglia aggiornamento od approfondimento fosse ritenuto utile e necessario, resta a completa disposizione di tutte le aziende assistite

Con i migliori saluti

Centro Studi Cafasso